CAMERA DEI DEPUTATI N. 2516

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PITZALIS, QUINTIERI, NAPOLITANO FRANCESCO, CERRETI ALFONSO, CAIAZZA

Presentata l'11 ottobre 1960

Norme concernenti la carriera direttiva degli impiegati delle Amministrazioni provinciali delle dogane, delle tasse e delle imposte dirette

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fra le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato, v'è quella che ha istituito la carriera « speciale » – direttiva e di concetto – per gli impiegati delle Amministrazioni periferiche per le quali precedentemente erano previsti ruoli di gruppo *A* e di gruppo *B*.

Detta carriera, che interessa 2.550 funzionari delle Amministrazioni provinciali delle dogane, 3.892 dell'Amministrazione provinciale delle tasse, uffici, del registro e 4.457 funzionari dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, ha profondamente deluso gli interessati, i quali sono nella convinzione di essere stati oggetto, ingiustamente, di una immeritata mortificazione e di gravi lesioni di diritto.

Tale delusione è stata aggravata dalla sorpresa suscitata dalla pubblicazione dei provvedimenti delegati, avvenuta alcuni giorni dopo la scadenza del termine di applicazione della « legge delega », in quanto, il giorno seguente alla scadenza di detto termine, i rappresentanti sindacali del personale ineressato avevano avuto cognizione dell'accoglimento della loro richiesta di inquadramento dei funzionari in parola nella carriera direttiva « ordinaria ». Richiesta che aveva già trovato l'unanime accoglimento della Commissione interparlamentare consultiva per l'applicazione della « legge delega ».

La menomazione morale che i funzionari periferici finanziari lamentano è dovuta al riconoscimento di una carriera, la « speciale », che nell'opinione corrente è considerata inferiore a quelle ordinarie direttive, e quindi declassata rispetto a quella di gruppo *A* che precedentemente possedevano. Per questo fatto, hanno anche proposto ricorso al Consiglio di Stato il quale ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale per « non manifesta infondatezza » della censura d'illeggittimità costituzionale del provvedimento delegato impugnato, relativo, appunto, alla « carriera speciale ». Secondo gli interessati, la « carriera speciale » è una quinta carriera, non prevista dalla legge delega.

La lesione di diritto è lamentata per il fatto che il collocamento in unico ruolo degli appartenenti, in ciascuna delle Amministrazioni interessate, a due distinti ruoli, uno di gruppo *A* ed uno di gruppo *B*, ha alterato le legittime aspettative di carriera possedute nei ruoli di provenienza, in quanto non è stato contemporaneamente provveduto, come era anche previsto dalla « legge delega », ad un adeguato ampliamento degli organici che,

oltre ad eliminare il danno al personale, avrebbe risposto alle effettive esigenze dell'Amministrazione finanziaria, sempre più oberata dalla complessità e vastità dei compiti ad essa affidati.

Volendo, quindi, rimuovere le ragioni di tanto disagio, restaurando la serenità nella benemerita categoria dei funzionari periferici delle dogane, delle tasse e delle imposte dirette, si rende necessario adottare due provvedimenti. Uno, inteso ad eliminare le caratteristiche della carriera che, dalla denominazione di « speciale » offre l'occasione per ritenere i funzionari che vi appartengono, come una categoria inferiore, munita di marchio distintivo di un sottoprodotto, che divide tra figli legittimi e non legittimi nella grande famiglia dei funzionari delle carriere direttive dello Stato. Un altro, per l'adeguamento degli organici in guisa da consentire un normale sviluppo di carriera.

Si ritiene opportuno tenere distinti i due provvedimenti, perché, mentre il primo è uguale per le tre Amministrazioni periferiche, e non importa quasi nessun aumento di spesa, il secondo, richiede una attenta valutazione delle accresciute esigenze di personale in relazione all'incremento dell'attività finanziaria e, conseguentemente, la determinazione dell'incremento della spesa per il trattamento economico degli impiegati.

La presente proposta di legge, ha quindi, lo scopo di restituire ai funzionari periferici finanziari il prestigio morale derivante dall'appartenenza alla prima categoria dei funzionari dello Stato: quella direttiva senza aggettivi, e senza particolari ordinamenti che possano offuscare la genuinità della loro posizione morale e giuridica. A questo, i così numerosi funzionari finanziari tengono molto. E che tale sensibilità alberghi nel loro animo, e sia nei tempi moderni così largamente diffusa, è forse la migliore constatazione ad onore della categoria cui appartengono. Diventa, quindi, un dovere, appagare immediatamente questa nobile tendenza alla difesa ed alla rivalutazione dei requisiti di prestigio morale derivanti dalla coscienza della delicatezza delle funzioni esercitate e dalla dedizione posta a servizio dello Stato.

Prima della riforma gerarchica del 1923, i funzionari delle dogane, delle tasse e delle imposte dirette, appartenevano alla prima categoria, corrispondente a quella che fu poi chiamata di gruppo *A*, e molti di essi erano entrati in carriera mediante concorsi per i quali era già stato richiesto il possesso del diploma di laurea, titolo che, soltanto dopo detta riforma fu prescritto per l'ammissione a tutte le carriere di gruppo *A*. Non trovò plausibile spiegazione, il fatto che in quella occasione, i funzionari delle tre importanti branche finanziarie venissero assegnati al gruppo *B*, anche se per quelli in servizio prima del 1923 fu conservata transitoriamente l'appartenenza al gruppo *A*. Infatti con successivo provvedimento del 1940 fu ripristinato per essi il ruolo di gruppo *A*, sia pure limitato ai gradi dal V all'VIII, al cui grado iniziale si accedeva mediante apposito esame di concorso, col possesso della laurea e provenendo dal ruolo di gruppo *B* della stessa Amministrazione. Il mancato inquadramento nel ruolo di gruppo *A* di tutti i funzionari allora nel ruolo di gruppo *B*, fu un grave errore che tenne in contrasto gli appartenenti ai due gruppi finché, in occasione della « legge delega » si offrì l'occasione per una doverosa riparazione che avrebbe rasserenato definitivamente l'animo dei funzionari finanziari. Invece, la « delega » ha ha fruttato loro la carriera « speciale » che ha rinverdito le ragioni di delusione e di insoddisfazione già lamentate.

Si è, pertanto, predisposto il presente provvedimento, che non aumenta gli organici degli attuali ruoli delle carriere speciali, in quanto si limita a completare le vigenti carriere direttive aventi inizio dall'ex grado VIII con le prime due qualifiche previste per le carriere direttive ordinarie, nelle quali vengono inquadrati i funzionari delle tre qualifiche di concetto che sono iniziali della carriera detta nel suo complesso « speciale ».

L'eventuale insignificante aggravio di spesa (è da tener presente che per effetto della legge 7 luglio 1959, n. 469, gran parte dei funzionari dell'ex grado IX, gruppo *B*, sono stati già promossi in soprannumero alla qualifica iniziale dell'attuale carriera direttiva ex VIII, gruppo *A*), riguardante soltanto il diverso trattamento economico dei funzionari della prima qualifica di concetto che saranno inquadrati nella prima qualifica della carriera direttiva, potrà essere fronteggiato senza difficoltà con i normali stanziamenti già previsti in bilancio.

Per le considerazioni sopra illustrate, mi auguro, onorevoli colleghi che la presente proposta di legge ottenga la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le carriere speciali direttive e di concetto del personale degli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria previste dagli articoli da 195 a 198 e dal quadro 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse e sono sostituite dalle carriere direttive di cui alle allegate tabelle I, II e III.

ART. 2.

Gli impiegati dei soppressi ruoli delle carriere speciali di cui al precedente articolo sono inquadrati nella carriera direttiva, secondo l'ordine dei ruoli di provenienza nelle qualifiche appresso indicate:

CARRIERA DIRETTIVA.

Ispettore generale o compartimentale.
Direttore di 1ª classe o ispettore capo.
Direttore di 2ª classe o ispettore superiore.
Vice direttore o ispettore principale.
Procuratore o ispettore.
Vice procuratore o vice ispettore.

ART. 3.

Gli impiegati che ricoprono le qualifiche di vice ispettore aggiunto o di vice procuratore aggiunto sono inquadrati nella qualifica di vice ispettore o di vice procuratore, prendendo posto nel ruolo dopo coloro che già ricoprono la qualifica di vice ispettore o vice procuratore.

ART. 4.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono la qualifica di vice direttore o equiparata, o che a tale qualifica pervengano successivamente mediante esame già bandito alla data anzidetta, conseguono la promozione alla qualifica superiore secondo la norma di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La determinazione del numero dei posti da conferire mediante lo scrutinio per merito comparativo, avverrà proporzionalmente tra il numero degli impiegati di cui al comma pre-

cedente ed il numero degli impiegati della stessa qualifica che hanno titolo a partecipare all'esame per merito distinto o di idoneità, ma non hanno i requisiti per la promozione per merito comparativo.

I posti da conferire per esami saranno ripartiti secondo i criteri di cui al primo comma dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'attribuzione dei posti per merito comparativo dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dall'emanazione dei bandi di concorso per esami.

ART. 5.

La nomina ai posti della qualifica iniziale della carriera direttiva di cui ai precedenti articoli, ha luogo in base alle norme dell'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati di cui al primo comma dell'articolo 161 sopracitato devono essere muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

I programmi d'esame per i concorsi d'ammissione in carriera e per la promozione a direttore di 1ª classe o qualifica equiparata sono quelli di cui all'allegato 2.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami citati al precedente comma sono composte come all'allegato 3.

ART. 6.

Alla maggiore spesa derivante dall'inquadramento nella qualifica superiore dei vice ispettori aggiunti e dei vice procuratori aggiunti sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

ALLEGATO N. 1.

TABELLA I.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE FINANZE – AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

QUALIFICA	Numero dei posti
Ispettori generali e compartimentali	17
Direttori di 1ª classe e ispettori capi	165
Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	675
Vice direttori e ispettori Procuratori Procuratori aggiunti	3.600
Totale	4.457

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE FINANZE – AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI – REGISTRO

QUALIFICA	Numero dei posti
Ispettori generali e compartimentali	16
Direttori di 1ª classe e ispettori capi	175
Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	645
Vice direttori e Ispettori Procuratori Procuratori aggiunti	3.056
Totale	3.892

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE FINANZE – AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

QUALIFICA	Numero dei posti
Ispettori generali e compartimentali	15
Direttori di 1ª classe e ispettori capi	90
Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	410
Vice direttori e ispettori principali Ispettori Ispettori aggiunti	2.035
Totale	2.550

ALLEGATO N. 2.

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CONCORSI PER L'AMMISSIONE NELLE CARRIERE DIRETTIVE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI, E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Nei concorsi per l'ammissione nelle carriere direttive delle Amministrazioni provinciali delle dogane e delle imposte indirette – ruolo dogane – delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e delle imposte dirette, la commissione esaminatrice è composta:

di un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

del direttore generale della Amministrazione nella quale è indetto il concorso, vicepresidente;

di due docenti universitari in materie giuridiche o economiche.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe disimpegna le funzioni di segretario.

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CONCORSI PER LA PROMOZIONE A DIRETTORE DI SECONDA CLASSE NELLE CARRIERE DIRETTIVE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI, E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Le Commissioni esaminatrici nel concorso per merito distinto e nell'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe nelle carriere direttive delle Amministrazioni provinciali delle dogane e delle imposte indirette – ruolo dogane – delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte dirette, sono composte:

di un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

di un docente univeritario in materie giuridiche o economiche;

del direttore generale della Amministrazione nella quale è indetto il concorso;

di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con la qualifica non inferiore a direttore di divisione;

di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale nella quale è indetto il concorso, con qualifica non inferiore a direttore di 1ª classe, membri.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione disimpegna le funzioni di segretario.

ALLEGATO N. 3.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA A PROCURATORE AGGIUNTO O ISPETTORE AGGIUNTO IN PROVA NELLE CARRIERE DIRETTIVE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI, E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Prove scritte.

Parte I. — Diritto civile e commerciale.

Parte II. — Diritto amministrativo.
Diritto penale (parte generale), con particolare riguardo al contenzioso penale tributario.

Parte III. — Economia politica e scienza delle finanze.
Diritto tributario.

Prova orale.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di diritto processuale civile e penale;
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
nozioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni di statistica.

PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO PER MERITO DISTINTO PER LA PROMOZIONE A DIRETTORE DI II CLASSE NELLE CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE; DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI, E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Prove scritte.

Parte I. — Diritto civile e commerciale.
Diritto amministrativo.
Diritto penale (parte generale).
Parte II. — Economia politica e scienza delle finanze.
Parte III. — Diritto tributario.
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Parte IV. — Studio e soluzione delle questioni aventi attinenza con i servizi d'istituto dell'Amministrazione nella quale è indetto il concorso.
Formulazione di un atto amministrativo di competenza della Amministrazione nella quale è indetto il concorso.

Prova orale.

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni di diritto costituzionale;
diritto processuale civile e penale;
statuto degli impiegati civili dello Stato;
attribuzioni, ordinamento e impiego della Guardia di finanza e della polizia tributaria investigativa;
nozioni di statistica.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITÀ PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE DI SECONDA CLASSE NELLE CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE DOGANE, E DELLE IMPOSTE INDIRETTE; DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI, E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Prove scritte.

Parte I. — Diritto amministrativo.
Diritto civile e commerciale.
Diritto penale (parte generale).
Parte II. — Economia politica e scienza delle finanze.
Diritto tributario.
Parte III. — Studio e soluzione di questioni aventi attinenza ai servizi amministrativi dell'Amministrazione nella quale è indetto l'esame.
Formulazione di un atto amministrativo di competenza dell'Amministrazione nella quale è indetto l'esame.

Prova orale.

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni di diritto costituzionale;
amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni di statistica.